

LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 2007, N. 3

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982,
n. 7 “Ordinamento delle Camere di commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano” e
successive modificazioni¹**

Art. 1

1. *(omissis)*²

Art. 2

1. *(omissis)*³

Art. 3 (Attribuzione e compiti delle camere)

1. *(omissis)*⁴

2. *(omissis)*⁵

Art. 4 (Aziende, società, gestioni, servizi speciali camerale)

1. *(omissis)*⁶

¹ In B.U. 30 ottobre 2007, n. 44, suppl. n. 2.

² Sostituisce l'art. 1 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

³ Inserisce l'art. 1-*bis* dopo l'art. 1 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

⁴ Modifica il terzo comma dell'art. 3 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

⁵ Aggiunge un comma dopo il terzo comma dell'art. 3 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

⁶ Modifica il comma 1 dell'art. 4, della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

Art. 5

1. *(omissis)*⁷

Art. 6

1. *(omissis)*⁸

Art. 7

1. *(omissis)*⁹

Art. 8 (Vicepresidente della Giunta camerale)

1. *(omissis)*¹⁰

Art. 9 (Collegio dei revisori)

1. *(omissis)*¹¹

Art. 10 (Cause di decadenza degli organismi camerali)

1. *(omissis)*¹²

⁷ Sostituisce l'art. 6 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

⁸ Sostituisce l'art. 7 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

⁹ Sostituisce l'art. 10 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

¹⁰ Sostituisce il terzo ed il quarto comma dell'art. 11 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

¹¹ L'articolo, dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 13 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7, inserisce un nuovo periodo.

¹² Modifica il primo comma dell'art. 15 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

Art. 11

1. *(omissis)*¹³

Art. 12

1. *(omissis)*¹⁴

Art. 13

1. *(omissis)*¹⁵

Art. 14

1. *(omissis)*¹⁶

Art. 15 (Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 9, comma 3, 24, 26, 27 e 28 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

Art. 16 (Adeguamento degli statuti camerali)

1. Le Camere adeguano i propri statuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

¹³ Sostituisce l'art. 16 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

¹⁴ Sostituisce l'art. 19 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

¹⁵ Sostituisce l'art. 25 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

¹⁶ Sostituisce l'art. 29 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

2. In caso di mancato adeguamento dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la Giunta provinciale rispettivamente competente diffida la Camera inadempiente a provvedere entro novanta giorni. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie il Consiglio camerale inadempiente ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni.

Art. 17 (Testo unico)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, senza introdurvi modifica alcuna.

2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

